

Prescrizione delle bollette di consumo di acqua-luce-gas

Che cos'è la prescrizione?

La prescrizione di un credito è l'estinzione del diritto di chiedere un determinato pagamento quando il titolare (nel caso specifico il fornitore di energia/gas/acqua) ometta di esercitarlo per il tempo previsto dalla legge.

Entro quando si prescrivono i consumi di acqua luce e gas?

La L. 27 dicembre 2017, n. 205¹, ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto a chiedere il **corrispettivo si prescriva in due anni**; prima di questo intervento normativo la prescrizione applicabile alle bollette di fornitura era di cinque anni.

A quali bollette si applica la prescrizione biennale?

L'ambito di applicazione riguarda le bollette a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni:

- con scadenza successiva al 1º marzo 2018 per il settore elettrico,
- con scadenza successiva al 1° gennaio 2019 per il settore gas,
- con scadenza successiva al 1º gennaio 2020 per il settore idrico.

Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui è avvenuto il consumo.

C'è un modulo di domanda da presentare?

L'Autorità (Arera) ha previsto che in ipotesi di bollette contenenti importi prescrivibili l'operatore è tenuto a informare direttamente in bolletta il cliente fornendo anche il modulo per eccepire la prescrizione: la prescrizione infatti non opera in automatico ma necessita di una espressa richiesta da parte del cliente. L'operatore valuterà la domanda di prescrizione presentata provvedendo, laddove accolta, allo storno degli importi prescritti.

In ipotesi di contestazione sul riconoscimento della prescrizione è possibile attivare il **servizio di conciliazione** gratuito per il quale non è necessaria l'assistenza legale.

Entro quanto tempo posso contestare la bolletta contenente importi prescrivibili?

E' consigliabile contestare la bolletta contenente consumi prescrivibili - in forma scritta, possibilmente sul modulo già predisposto da fornitore - entro la data di scadenza di pagamento della stessa.

Laddove si riceva una costituzione di messa in mora per bolletta contenente consumi prescrivibilie non contestati precedentemente nei termini di pagamento della bolletta, è ancora possibile eccepire la prescrizione, sempre in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dal fornitore o mediante altro modello di reclamo specificando nella motivazione: eccezione di prescrizione.

¹ Art. 1, commi da 4 a 10, successivamente modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160.



Riferimenti normativi

L. 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi da 4 a 10), successivamente modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Deliberazione 26 maggio 2020 186/2020/r/com: integrazioni e modifiche alla deliberazionedell'Autorità 569/2018/r/com in attuazione della disposizione di cui all'art. 1, c. 295, della legge 27dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni https://www.arera.it/allegati/docs/20/184-20.pdf

(aggiornamento 22 ottobre 2021)